




Ministero dell'agricoltura,


della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I



Oggetto: obbligo di indicazione del nome del produttore o dell'operatore nell'etichetta degli olii di oliva DOP e IGP. Art. 37(5) del Reg. (UE) 2024/1143.

Si fa riferimento alla comunicazione di pari oggetto, acquisita al protocollo d'ingresso MASAF - PQA I - N. , con la quale codesto Consorzio in indirizzo, tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 110473 del 06/03/2026¹, ha chiesto di confermare la correttezza dell'interpretazione dallo stesso fornita in merito alla nozione di "operatore" di cui all'art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143, per il comparto degli olii di oliva.

In particolare, codesto Consorzio riferisce che, nella fase immediatamente precedente a quella dell'imbottigliamento degli olii di oliva, viene in rilievo l'attività svolta dal soggetto preparatore, il quale *«interviene sugli oli provenienti da diversi produttori / frantoiani conferenti allo scopo di determinare le caratteristiche del prodotto da immettere sul mercato»* svolgendo operazioni *«di ricerca, di selezione qualitativa e di miscelazione, dirette all'ottenimento di un prodotto nuovo, il quale non è assimilabile ai prodotti di diversa e molteplice provenienza che hanno contribuito a realizzarlo e del quale diventa fisicamente impossibile rintracciare e distinguere i componenti»*.

Pertanto, tenuto conto della nozione di "operatore" ai sensi dell'art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143, a parere di codesto Consorzio, *«il soggetto preparatore, vale a dire la persona fisica o giuridica che nel comparto degli oli di oliva è responsabile della fase di produzione definita come "preparazione" [...] può ben essere considerato un "operatore" ed essere autorizzato ad includere il proprio nome in etichetta»*.

A supporto di tale interpretazione viene richiamato il documento "Frequently Asked Questions on GI and TSG systems" dell'8 dicembre 2025² della Commissione europea – Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale – Direzione F Attività di informazione, ricerca e indicazioni geografiche – F.3 Indicazioni geografiche e, in particolare, i punti 23) e 28) del paragrafo 2.3.8.

Ciò posto, viene chiesto di confermare la correttezza dell'interpretazione sopra illustrata.

A tal riguardo, sulla base degli elementi di fatto evidenziati nella succitata comunicazione prot. n. 0183577 del 20/04/2026, la Scrivente ritiene di condividere l'interpretazione fornita da codesto Consorzio.

Nel ribadire che i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono mere attività di imbottigliamento, di confezionamento e, più in generale, di condizionamento non rientrano nell'alveo della definizione di "operatore" di cui all'art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143, al contrario, preme

¹ <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24326>.

² https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/c16b2e0d-f7df-4a33-a4cd-01751173f93f_en?filename=faqs-on-gi-and-tsg-systems_en%281%29.pdf&prefLang=it.

evidenziare che i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano, anche o esclusivamente, le diverse attività «di ricerca, di selezione qualitativa e di miscelazione, dirette all'ottenimento di un prodotto nuovo» rispetto «[a]gli oli provenienti da diversi produttori / frantoiani conferenti allo scopo di determinare le caratteristiche del prodotto da immettere sul mercato» appaiono suscettibili di rientrare nella predetta definizione.

Difatti, per quanto rappresentato nella comunicazione prot. n. 0183577 del 20/04/2026, le attività sopra descritte vengono svolte in una fase antecedente e funzionalmente distinta rispetto a quella dell'imbottigliamento degli olii di oliva, e sono finalizzate ad attribuire il «“carattere” peculiare dell'olio destinato al mercato».

In altri termini, in tali casi, il prodotto finale è ottenuto solo dopo lo svolgimento da parte del soggetto preparatore delle suddette attività («di ricerca, di selezione qualitativa e di miscelazione»), che appaiono, pertanto, economicamente giustificate, dal momento che il prodotto ottenuto risulta distinto, in particolare dal punto di vista organolettico, rispetto agli olii di oliva miscelati dai quali proviene.

Tale interpretazione trova conferma non soltanto nei punti 23) e 28) del paragrafo 2.3.8 del documento “Frequently Asked Questions on GI and TSG systems” dell'8 dicembre 2025, richiamati da codesto Consorzio, ma altresì dal punto 24) del medesimo documento, avente ad oggetto un caso analogo, ai sensi del quale:

«[...] If a product is produced by plenty of producers [...] either one only among all the producers may be indicated on the label or the one responsible for the stage of production at which the finished spirit drink acquires its character and essential final characteristics (e.g. the blending). Please note that bottling may not be considered as a production step».

La presente interpretazione, al pari delle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 110473 del 06/03/2026, funge da ausilio all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143. Resta inteso che, in caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione, ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, spetta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE

Eleonora Iacovoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRIGENTE

Pietro Gasparri

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)